

Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno – PROROGA STATO DI EMERGENZA

Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 20 del 26 gennaio 2026, è stata prevista la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1127 del 14 gennaio 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2025.

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l'applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del mutuo al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari dei suddetti mutui possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **26 marzo 2026** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.